

BGer 4A_302/2019 vom 5. September 2019

Bundesgericht, 2019-09-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_302_2019

FR: TF 4A_302/2019 du 5 septembre 2019

IT: TF 4A_302/2019 del 5 settembre 2019

Erwägungen

E. 1

Conformemente all' art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco.

E. 2

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi che gli sono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF ; DTF 140 IV 57 consid. 2).

E. 2.1

Il ricorso è diretto contro una decisione di misure cautelari emanata prima della procedura principale dal Tribunale di appello del Cantone Ticino, che ha statuito quale istanza cantonale unica in virtù dell'art. 5 cpv. 1 lett. d CPC.

A giusta ragione le ricorrenti affermano quindi che la decisione impugnata è incidentale ed è solo suscettiva di un ricorso se può causare un pregiudizio irreparabile nel senso dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF . Esse devono quindi dimostrare nella motivazione del ricorso in che modo sono concretamente minacciate da un tale danno (DTF 137 III 324 consid. 1.1). Il danno irreparabile dev'essere di natura giuridica e cioè non deve poter essere eliminato (completamente) in una futura sentenza favorevole alle ricorrenti (DTF 143 III 416 consid. 1.3 con rinvii). Non costituisce per contro un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi (DTF 142 III 798 consid. 2.2, con rinvii).

E. 2.1.1

Le ricorrenti citano la sentenza 4A_36/2012 del 26 giugno 2012 (in sic! 2012 pag. 627) e affermano che un tale danno sussiste in ragione della difficoltà di determinare il pregiudizio finanziario che subiscono. Asseriscono che la decisione impugnata ostacola nella decisiva fase iniziale la penetrazione nel mercato del loro prodotto, il quale dovrebbe di fatto essere nuovamente lanciato dopo la procedura principale, con il rischio che nel frattempo imprese concorrenti abbiano con successo messo in commercio nuovi prodotti. Inoltre, il richiamo ordinato causerebbe un grave danno alla loro immagine e reputazione, che non potrebbe essere eliminato completamente con una decisione finale. Trattandosi di una derrata deperibile, sussisterebbe pure il rischio che essa debba essere distrutta con un ulteriore danno all'immagine per lo spreco causato. Infine, sempre secondo le ricorrenti, il ritiro del prodotto sarebbe sproporzionato.

E. 2.1.2

Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la presente fattispecie si distingue da quella riscontrata nella sentenza richiamata. Le ricorrenti riconoscono giustamente di non essere delle start-ups: esse fanno in effetti parte di un grande gruppo, segnatamente attivo

nel commercio al dettaglio, solidamente impiantato in Svizzera da decenni. Il divieto di vendita delle confezioni di caffè non le limita in maniera generale nel loro sviluppo economico. Infatti, come rilevato dall'opponente nelle osservazioni alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, esse possono continuare a vendere il caffè, a condizione di non utilizzare gli involucri specificati nella decisione impugnata. La possibilità di rimballare esclude di primo acchito il paventato pericolo di un danno all'immagine causato dalla distruzione di derrate alimentari. Anche per il resto l'argomentazione concernente il preteso danno reputazionale non convince, atteso che la Corte cantonale ha ordinato di richiamare il prodotto in questione dai distributori, ai quali possono facilmente essere spiegate le ragioni che hanno portato a tale richiesta, e non dai consumatori finali. I costi di tali operazioni possono essere fatti valere in una causa di risarcimento del danno ai sensi dell' art. 264 CPC . Non bisogna nemmeno dimenticare che le confezioni in questione sono rimaste in commercio per oltre 4 mesi, cosicché non pare per niente escluso che un'eventuale ulteriore danno non possa essere dimostrato o almeno stimato sulla base dell' art. 42 cpv. 2 CO (cfr. sentenza 4A_585/2014 del 27 novembre 2014 consid. 1.1.1 in sic! 2015 pag. 175). Infine anche la pretesa mancata proporzionalità del provvedimento impugnato è del tutto inidonea a dimostrare un danno irreparabile di natura giuridica. In definitiva, i pregiudizi di cui si prevalgono le ricorrenti non sono quindi quelli previsti dall' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF per poter attaccare una decisione incidentale.

E. 3

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili - ridotte perché l'opponente è solo stata invitata a pronunciarsi sulla domanda di effetto sospensivo - seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.